

23 giugno 2022 - n. 7

I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di Simona Anzani



Focus istituzionale



Relazione annuale di Anac

del Presidente Giuseppe Busià sull'attività svolta nel 2021 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

Momento centrale nella vita e nell'attività dell'Autorità Nazionale Anticorruzione: di fronte ai rappresentanti del popolo italiano viene indicato quanto è stato fatto lo scorso anno, e quali sono i programmi e la direzione per l'anno in corso. Per Anac questo appuntamento costituisce una festa, **l'incontro con la massima rappresentanza del Paese**, e **l'occasione di bilancio dell'attività portata avanti**. Ma soprattutto costituisce un **alto momento di indirizzo politico di come Anac**, Autorità indipendente, **porta avanti la sua missione nella comunità nazionale**.

Elementi centrali:

1. La prevenzione della corruzione ed il mercato dei contratti pubblici
2. Il contesto interno ed internazionale
3. Il mercato dei contratti pubblici: la regolazione, la qualificazione delle stazioni appaltanti, il precontenzioso e l'arbitrato
4. L'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza
5. L'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

Il ruolo centrale di Anac nel Pnrr

- Migliore attuazione del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). È stata la stessa Commissione europea a chiedere che Anac avesse un ruolo centrale al suo interno, dettando puntualmente **obiettivi e traguardi, soprattutto in merito alla digitalizzazione dei contratti pubblici ed alla qualificazione delle stazioni appaltanti, oltre che alla revisione della disciplina in materia.**
- Orientamento azione prioritaria per favorire la ripresa, **affiancando le amministrazioni sia sul versante dei contratti, sia su quello** –inscindibile rispetto al primo, essenziale e ineludibile- **della trasparenza e della prevenzione della corruzione.**

La rete internazionale contro la corruzione

Anac ha sviluppato, in maniera crescente, una dimensione e un impegno a livello internazionale, divenendo punto di riferimento e modello per molti paesi, interessati a condividere le migliori prassi e ad impegnarsi nella diffusione della cultura della legalità, attraverso:

- Programmi di “**capacity building**”, ci siamo impegnati in numerosi interventi di formazione e scambio di buone pratiche.
- **Operazioni nell’ambito delle Nazioni Unite**, del Consiglio d’Europa, dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
- Creazione della **Rete europea delle Autorità** che si occupano di integrità e trasparenza.
- Avanzamento di ben dieci punti realizzato dall’Italia nella classifica di **Transparency International**, organizzazione con la quale collaboriamo attivamente

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

- La selezione di funzionari capaci come primo presidio anticorruzione
- Una rete di centri di competenza al servizio delle amministrazioni
- Le semplificazioni al servizio della prevenzione della corruzione
- Un Portale unico della trasparenza, anche per favorire la partecipazione dei cittadini all'attuazione del Pnrr
- Necessari alcuni interventi normativi, per rafforzare imparzialità e trasparenza (ritardi accumulati nell'adozione del decreto sugli obblighi di pubblicità relativi ai dirigenti pubblici, criticità legate ai Piani integrati di attività e organizzazione (Piao), pantouflage, e disciplinare in modo organico i conflitti di interesse)
- Il ruolo centrale dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- La vigilanza collaborativa, anche per i comuni sciolti per mafia
- Urgente il recepimento della direttiva sui Whistleblowers
(tra l'altro è online il report whistleblowing 2021 <https://community.omniavis.it/t/e-online-il-report-whistleblowing-2021/12864> ed oggi 23 giugno si celebra la giornata internazionale del Whistleblower)

I contratti pubblici

- I contratti come strumento per dare concretezza alle grandi finalità pubbliche
- Un volano per il progresso del Paese
- Superare l'eccessivo ricorso agli affidamenti diretti, in linea con i principi europei
- Fondamentale il ruolo del Parlamento nel miglioramento della legge di delega
- Digitalizzazione e banche dati Anac al servizio di procedure più efficienti e trasparenti
- Il fascicolo virtuale dell'operatore economico per velocizzare le procedure
- La via verso stazioni appaltanti più qualificate
- Il modello degli acquisti comuni a livello europeo
- Necessario accompagnare le piccole e medie imprese verso la committenza pubblica
- La vigilanza collaborativa per affiancare le amministrazioni nell'attività contrattuale
- I pareri di precontenzioso e le funzioni consultive, per evitare le controversie ed assicurare la correttezza nelle gare
- L'alta sorveglianza sulle grandi opere e le misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese

Capacity Italy, lo sportello tecnico per le amministrazioni in prima linea nell'attuazione del Pnrr

E' online Capacity Italy , il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le amministrazioni pubbliche in prima linea nell'attuazione del PNRR

Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, il portale è **facilmente accessibile anche dal sito Italia Domani ed è realizzato con il supporto tecnico e operativo di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale**, che assicurano le necessarie competenze tecniche.

Capacity Italy è un vero e proprio sportello, in grado di fornire al personale tecnico e amministrativo concretamente impegnato nella realizzazione del PNRR **le risposte relative a tutte le fasi di attuazione dei progetti (dalla redazione dei bandi alle fasi di rendicontazione e monitoraggio, secondo le indicazioni concordate dal Governo con la Commissione Europea).**

- **Si parte, per gli approfondimenti “verticali”,** dai progetti del **Ministero della Salute**, sia come segnale simbolico dopo due anni e mezzo di pandemia sia per l'importante volume di investimenti già in fase attuativa.
- **A seguire, progressivamente, gli altri Ministeri,** in base alla fase di attuazione degli investimenti di competenza, ad iniziare dai **Ministeri delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, della Cultura e della Transizione ecologica.**

L'assistenza è organizzata su due livelli, in funzione del bisogno:

- **standardizzata** (FAQ, linee guida, modulistica)
- **personalizzata,** con la possibilità di formulare quesiti tecnici specifici per ottenere risposte dagli esperti da remoto (con base desk).

Il servizio, **accessibile tramite SPID**, è riservato agli iscritti al sistema **ReGIS** e, previa registrazione, ai **RUP** dei Ministeri progressivamente accreditati.

Capacity Italy non è soltanto una piattaforma di assistenza tecnica, ma anche un **cantiere di buone pratiche e di rafforzamento della capacità amministrativa, grazie alla “formazione sul campo” e allo scambio di competenze tra esperti, operatori e amministratori**. Ogni domanda è preziosa, perché sarà di aiuto agli altri enti impegnati nella grande sfida del PNRR.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-06-2022/capacity-italy-sportello-tecnico-per-amministrazioni>

Intesa Anac-sindacati: tutelare i lavoratori attraverso i contratti degli appalti

Protocollo d'intesa Anac-Cgil-Cisl-Uil del 16 giugno 2022

“Attraverso il PNRR non dobbiamo solamente costruire nuove opere o offrire migliori servizi, ma anche conseguire in generale un **progresso duraturo del nostro tessuto sociale ed economico. I contratti pubblici, in particolare ora con gli ingenti fondi Pnrr, costituiscono uno strumento fondamentale anche per la tutela dei lavoratori e dei loro diritti**, anche in tema di **salute e sicurezza**. Garantire che nelle imprese siano applicati correttamente **i contratti collettivi di lavoro serve anche ad assicurare una corretta concorrenza fra le imprese**, premiando quelle che si comportano correttamente e insieme favorendo una gestione trasparente delle risorse pubbliche. E' questo che ci ha spinto a sottoscrivere un importante protocollo d'intesa di Anac con i sindacati Cgil, Cisl e Uil”.

La collaborazione nasce anche dall'**opportunità di tutelare il lavoro in seguito all'attuazione delle norme del decreto semplificazioni e in vista di successivi interventi di soft law.** La volontà è di favorire la **massima trasparenza nel settore degli appalti pubblici insieme al rispetto delle tutele previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.**

Il protocollo prevede che l'Anac e i sindacati si adoperino per favorire la più **ampia interconnessione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità con altre banche dati istituzionali comprese quelle di Inps, Inail e Casse Edili per promuovere l'uso della Banca dati Anac** e verificare il **rispetto degli obblighi contributivi e delle altre disposizioni in materia di diritto del lavoro.** Infine è costituito presso Anac un Osservatorio per verificare la puntuale attuazione degli impegni assunti.

<https://www.anticorruzione.it/-/intesa-anac-sindacati-tutelare-i-lavoratori-attraverso-i-contratti-degli-appalti>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionatorio: una prima pronuncia di illegittimità costituzionale

Corte costituzionale, sentenza n.149 del 2022

Non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione dei diritti d'autore.

Nella fattispecie, il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6.000 euro per avere **fotocopiato abusivamente dei libri di testo**. Dal momento che per lo stesso fatto la legge n. 633 del 1941 prevede anche una pena detentiva e una multa, l'interessato era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale.

Il Tribunale aveva osservato che **l'articolo 649 Cpp vieta di sottoporre a un secondo giudizio un imputato già assolto o condannato in un altro processo penale, ma non esclude che l'imputato possa essere giudicato penalmente per un fatto per cui sia già stato sanzionato in via amministrativa**. Tuttavia, **il giudice aveva inviato gli atti alla Consulta, chiedendole di verificare se, in questo caso, la sottoposizione a un processo violasse comunque il diritto al ne bis in idem, sancito dal Protocollo n. 7 alla Convenzione europea**.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 649 Cpp là dove non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento o il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d'autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai definitivamente concluso.

- La Consulta ha affermato che **il diritto al ne bis in idem mira anzitutto a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un secondo procedimento.**
- Ha quindi riconosciuto **carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in materia di diritto d'autore** e ha **escluso che tra queste sanzioni e le pene previste per gli stessi fatti esista una connessione sufficientemente stretta da far apparire le due risposte sanzionatorie** come una risposta coerente e sostanzialmente unitaria a questa tipologia di illeciti.

Pertanto, **la duplicazione di sanzioni – e prima ancora di procedimenti – per la medesima violazione determina sofferenze e costi ingiustificati per la persona interessata; per evitarli, è necessario che il procedimento penale si concluda non appena la sanzione amministrativa già irrogata nei suoi confronti diventi definitiva.**

La Corte ha peraltro sottolineato che **il rimedio così introdotto, pur necessario per evitare la violazione del diritto fondamentale dell'imputato, non basta a rendere razionale il sistema**, che consente comunque l'apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo. Ha dunque **invitato il legislatore a eliminare questa disarmonia, nel quadro di un'auspicabile rimediazione complessiva dei sistemi di doppio binario sanzionatorio ancora vigenti.**

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220616125024.pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:149

Il Consiglio di Stato interroga la CGUE sui presupposti dell'obbligo di rinvio pregiudiziale

Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2022, n. 4741

Va demandata alla CGUE l'esatta interpretazione sui presupposti che consentono la deroga dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ad opera del giudice nazionale di ultima istanza, dovendosi chiarire in particolare:

a) **se il convincimento che "la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di Giustizia" debba essere accertato in senso soggettivo**, motivando in ordine alla possibile interpretazione suscettibile di essere data alla medesima questione dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia, ove investiti di identica questione;

b) **se, al fine di evitare una probatio diabolica e consentire la concreta attuazione delle circostanze derogatorie all'obbligo di rinvio pregiudiziale, sia sufficiente accertare la manifesta infondatezza della questione pregiudiziale** (di interpretazione e corretta applicazione della disposizione europea rilevante nel caso concreto) **sollevata nell'ambito del giudizio nazionale, escludendo la sussistenza di ragionevoli dubbi al riguardo**, tenuto conto, sul piano meramente oggettivo, senza un'indagine sul concreto atteggiamento interpretativo che potrebbero tenere distinti organi giurisdizionali - della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la disposizione europea, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale;

c) **se, per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi, sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.**

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/il-consiglio-di-stato-interroga-la-cque-sui-presupposti-dell-obbligo-di-rinvio-pregiudiziale>

La Suprema Corte si esprime sulle modifiche introdotte dal d.l. n. 76 del 2020 in tema di abuso di ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 20 giugno 2022, n. 23794.

La Sesta Sezione penale, in tema di abuso di ufficio, ha affermato che **la modifica introdotta con l'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76**, convertito, con modificazioni, **dalla legge 11 settembre 2020, n. 120**, ha **ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen.**, con conseguente "abolitio criminis" in relazione alle condotte antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante **violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità**, sicché deve escludersi che integri il reato la violazione di **generici obblighi comportamentali sanciti, nei confronti dei pubblici impiegati, dall'art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e comunque la sola inosservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento** cui deve conformarsi l'azione degli stessi ai sensi dell'art. **97 Cost.**

<https://www.ildirittoamministrativo.it/La-Suprema-Corte-si-esprime-sulle-modifiche-introdotte-dal-dl-n76-2020-in-tema-di-abuso-di-ufficio/ult2838>

Il Consiglio di Stato si esprime sulla differenza tra concessione di beni pubblici e concessione di servizi.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 16 giugno 2022, n. 4949.

Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (v. Cons. Stato n. 2810 del 2020), **l'elemento qualificante della concessione di servizi è costituito dal trasferimento del rischio economico/operativo a carico dell'affidatario**. In presenza di una concessione di servizi, **le modalità di remunerazioni pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione** (CGUE 15 ottobre 2009, nella causa C-196/08; CGUE 13 novembre 2008, nella causa C-437/07); in particolare, una concessione di servizi richiede che **l'amministrazione concedente/aggiudicatrice abbia trasferito integralmente o in misura significativa all'operatore privato il rischio di gestione economica connesso all'esecuzione del servizio**(v. CGUE 21 maggio 2015, nella causa C-269/14). In altri termini, **la figura della concessione è connotata dall'elemento del trasferimento all'impresa concessionaria del rischio operativo**, inteso come **rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da un rischio sul lato della domanda e sul lato dell'offerta**, ossia da fattori al di fuori della sfera di controllo delle parti (v. Considerando 20 e l'art. 5, n. 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

(...)

La giurisprudenza prevalente individua **il criterio discriminante tra 'componente beni' e 'componente servizi' negli obiettivi di fondo perseguiti dall'Amministrazione concedente, i quali, se travalicano il mero utilizzo ordinario del bene (secondo la sua destinazione dichiarata negli atti di gara), collocandosi in una prospettiva più ampia, qualificano necessariamente il rapporto in termine di servizi**.

Il Tribunale di giustizia amministrativa Trento si pronuncia in materia di potestà legislativa provinciale, di atti generali e di misure per la riduzione dei rifiuti

T.r.g.a. Trento, sentenza 17 maggio 2022 n. 97

Le norme in materia di ambiente ed il codice dei contratti pubblici sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, le quali limitano anche la competenza primaria delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome nel senso che anzitutto **impediscono loro di adottare una disciplina difforme**; quando poi esse si intreccino, data la loro funzione, con materie di competenza regionale o della Provincia autonoma, consentono all'ente locale di derogare solo in melius rispetto agli standard di tutela da esse previsti.

L'atto generale, anche di natura regolamentare, è immediatamente impugnabile quando incide, senza la necessaria intermediazione di provvedimenti applicativi, **sui comportamenti e sulle scelte dei suoi destinatari**.

I cd. "regolamenti di volizione-azione" sono atti **contenenti previsioni immediatamente applicabili e quindi producono un immediato effetto lesivo nella sfera giuridica dei destinatari**, con la conseguenza che sono immediatamente impugnabili, senza necessità di un atto attuativo che ne renda evidente e concreto il contenuto affittivo.

<https://community.omniavis.it/t/il-tribunale-di-giustizia-amministrativa-trento-si-pronuncia-in-materia-di-potesta-legislativa-provinciale-di-atti-general-i-e-di-misure-per-la-riduzione-dei-rifiuti/12791>

La deliberazione della Giunta provinciale di Trento che ha adottato un **programma di interventi finalizzato alla graduale riduzione dell'utilizzo dei prodotti monouso, dei rifiuti**, è un provvedimento a carattere generale e astratto **immediatamente impugnabile** in quanto immediatamente lesivo delle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari.

La deliberazione della Giunta provinciale di Trento che ha adottato un **programma di interventi finalizzato alla graduale riduzione dell'utilizzo dei prodotti monouso, in plastica e non, e dei rifiuti non invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza** nella parte in cui introduce **specifiche misure ambientali che devono essere adottate dagli eventi organizzati, patrocinati o finanziati dalla Provincia autonoma ovvero dagli imprenditori privati i quali intendano ottenere per le loro attività i marchi "Eco-Eventi Trentino" e "Ecoristorazione Trentino"**.

La deliberazione della Giunta provinciale di Trento che ha adottato un **programma di interventi finalizzato alla graduale riduzione dell'utilizzo dei prodotti monouso, in plastica e non, e dei rifiuti**, è illegittima per invasione delle competenze statali nella parte in cui introduce **specifiche misure ambientali in materia di affidamento di servizi di ristoro mediante procedure di gara indette dagli enti pubblici provinciali, dagli enti strumentali e dalle società partecipate**, in quanto l'introduzione di **tali misure spetta esclusivamente allo Stato** trattandosi di procedere ad un bilanciamento uniforme, su tutto il territorio nazionale, dei contrapposti interessi della tutela ambientale e della concorrenza, entrambi attinenti a materie sottratte alla competenza legislativa e amministrativa provinciale (6).

Al personale assunto a tempo determinato spetta lo stesso trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, parere CFL157

All'art. 51, comma 1, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2021, rubricato "Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato", viene esplicitato che al personale assunto a tempo determinato "...si applica il **trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine...", questo porta ad affermare che **al personale a tempo determinato devono essere riconosciuti i trattamenti accessori connessi alle prestazioni rese al pari del restante personale, a valere sul Fondo delle risorse decentrate****

È vietato anche nei piccoli Comuni il passaggio da consulente a dirigente

ANAC, Delibera numero 272 del 7 giugno 2022

È pervenuta all'Autorità una segnalazione relativa alla **presunta inconferibilità**, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, dell'**incarico di Responsabile del Settore tecnico del Comune** di omissis , **affidato ai sensi dell'art. 110, comma 2**, del d.lgs. 267/2000, all'arch. omissis. In particolare **è stato segnalato che nei due anni antecedenti all'assunzione del suddetto incarico di Responsabile, l'interessata avrebbe svolto diversi incarichi professionali a favore del Comune.**

Sulla base degli elementi raccolti, può **affermarsi che l'attività svolta dall'arch. omissis abbia assunto rilievo come attività professionale non del tutto occasionale, con ciò integrando il requisito in provenienza richiesto dall'art. 4 d.lgs. n. 39/2013, ossia l'aver svolto in proprio attività professionale retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.**

Tutto ciò premesso e considerato, sebbene questa Autorità riconosca le criticità di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 ai piccoli Comuni (cfr. delibera n. 676 del 06.10.2021), allo stato normativo attuale la lettera della norma, per la fattispecie in esame, non prevede limiti di applicazione legati alle dimensioni dell'ente e, pertanto, devono ritenersi integrati i presupposti applicativi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 39/2013 nel conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico presso il Comune di omissis.

Nel caso di accertamento di un'ipotesi di inconferibilità, si ricorda, trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 39/2013 ossia che **"Gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli "**.

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/Delibera+n.+272+del+7+giugno+2022.pdf/1bba76da-b328-657c-a215-fa1911fd74d8?t=1655216114033>

Vi è, dunque, da chiedersi se **gli atti/provvedimenti adottati medio tempore dal soggetto in questione siano destinati ad essere anch'essi travolti da una qualche forma di inefficacia/illegittimità/nullità**. Si evidenzia che, sebbene nel nostro ordinamento non abbia ancora trovato adeguata espressione legislativa, da tempo dottrina e giurisprudenza applicano la **teoria del c.d. funzionario di fatto, riconoscendo la possibilità che l'attività posta in essere da un soggetto privo di valida legittimazione ad agire per conto della pubblica amministrazione**, in ragione della mancanza del titolo o della sussistenza di un vizio che lo inficia, possa essere comunque riferita alla pubblica amministrazione stessa.

Inoltre, i commi 1 e 2 dell'art. 18 sanciscono rispettivamente che "I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti" e che "I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante"

<https://iusmanagement.org/2022/06/20/e-vietato-anche-nei-piccoli-comuni-il-passaggio-da-consulente-a-dirigente/>


<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/Delibera+n.+272+del+7+giugno+2022.pdf/1bba76da-b328-657c-a215-fa1911fd74d8?t=1655216114033>

Corsi di etica obbligatori per i dipendenti pubblici

L'etica pubblica diventa una specie di **materia "obbligatoria"** per i dipendenti pubblici. Chi lavora nelle amministrazioni dello Stato e nelle altre articolazioni della macchina pubblica, **dovrà necessariamente frequentare dei corsi di formazione che serviranno a indirizzare i dipendenti verso comportamenti corretti nello svolgimento delle loro mansioni.** A seguire questi corsi, dovranno essere **tutti i neo assunti nella Pubblica amministrazione e tutti i dipendenti già in servizio in caso di progressione di carriera o di passaggio a mansioni superiori.** La novità emerge da un **emendamento** approvato in **Commissione Affari Costituzionali, al cosiddetto decreto Pnrr 2, ossia il decreto 36 del 30 aprile scorso.** L'articolo 4 del provvedimento, già nella sua versione iniziale, conteneva l'introduzione dei corsi di etica organizzati dalle amministrazioni. **Ma non veniva prevista l'obbligatorietà della frequenza. Nello stesso articolo il governo ha anche inserito l'indicazione di una modifica da introdurre all'interno dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici, per indicare in quale modo i lavoratori del pubblico impiego possono utilizzare i propri profili sui social network.**

<https://www.pamagazine.it/i-dipendenti-pubblici-obbligati-a-frequentare-corsi-di-etica-e-nei-concorsi-saranno-valutati-i-comportamenti/>

La dottrina



L'eternità burocratica. Il paradosso del "dimezzamento" dei tempi per le mobilità obbligatorie: ancora decine di giorni, nell'era di internet che permette di azzerare i tempi.



Il ministro e la ceralacca. Gli eterni patemi della riforma amministrativa.

IRPA

ISTITUTO DI RICERCHE
SULLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

<https://www.irpa.eu/il-ministro-e-la-ceralacca-gli-eterni-patemi-della-riforma-amministrativa/?fs=e&s=c>

La responsabilità degli amministratori nelle società partecipate e il riparto di giurisdizione tra la Corte dei Conti e il Giudice Ordinario



https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47354&content=La%2Bresponsabilit%C3%A0%2Bdegli%2Bamministratori%2Bnelle%2Bsociet%C3%A0%2Bpartecipate%2Be%2Bil%2Briparto%2Bdi%2Bgiurisdizione%2Btra%2Bla%2BCorte%2Bdei%2BConti%2Be%2Bil%2BGiudice%2BOrdinario&content_author=%3Cb%3EFederica%2BLorenzetti%3C%2Fb%3E

I fondi strutturali e il PNRR a confronto. Di Pietro Cucumile



<https://www.ildirittoamministrativo.it/l-fondi-strutturali-e-il-pnrr-a-confronto-cucumile/ted886>

La novella dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e la posizione della giurisprudenza (Tarantino)



Giustizia Amministrativa

Consiglio di Stato

Tribunali Amministrativi Regionali

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/tarantino-la-novella-dell-art.-10-bis-della-l.-241/1990-e-la-posizione-della-giurisprudenza>

Malversazione di erogazioni pubbliche, quando si consuma il reato?



<https://www.altalex.com/documents/news/2022/06/10/malversazione-erogazioni-pubbliche-quando-si-consuma-il-reato>

Il ruolo della magistratura nelle dinamiche istituzionali



<https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/06-2022-la-magistratura-e-la-sua-riforma/il-ruolo-della-magistratura-nelle-dinamiche-istituzionali>

La cosiddetta Autonomia differenziata – il punto



<https://www.eticapa.it/eticapa/la-cosiddetta-autonomia-differenziata-il-punto/>

Conclusione



*“Non considerare mai lo studio come un dovere, ma come
un’invidiabile opportunità”
(Albert Einstein)*

“Grazie per averci seguito...
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

